



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. **GSP16086**

Data: **22/12/2016**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 20/11/2016 relativo all'incontro (6143) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Aosta (AO) il 19/11/2016 tra HC Aosta Gladiators U16 (612) e Alleghe Hockey U16 (018).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612)** di €. 250.00.- (duecentocinquanta/00) per violazione dell'art. 4C) delle Norme Organizzative Federali Annuali - Norme Comuni - Anno Sportivo 2016/2017 e ai sensi dell' Art. 19, comma 3. parte seconda, lett.c) del Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612) : dal rapporto arbitrale emerge una grave carenza organizzativa imputabile alla società ospitante. In particolare risulta che quest'ultima non sia stata in grado di fornire sia agli arbitri, che al dirigente della squadra ospite, le chiavi degli spogliatoi loro assegnati. Tale circostanza ha permesso, nel corso della partita, a soggetti rimasti ignoti di introdursi abusivamente nei predetti locali, rovistando nelle borse dei direttori di gara ed asportando denaro, documenti e telefoni cellulari appartenenti agli atleti di entrambe le squadre.

La società ospite ha dichiarato di essere stata rimborsata dalla società di casa e per questo ha inteso ringraziarla.

Ciò detto, attesa la piena responsabilità della società H.C. Aosta Gladiators per l'accaduto, atteso il disposto dell'art. 4C) delle Norme Organizzative Federali Annuali - Norme Comuni - Anno Sportivo 2016/2017 in forza del quale la società ospitante deve tenere in buona efficienza gli spogliatoi per gli arbitri e per la squadra ospitata, nonché quanto stabilito dall'art. 19, comma 3. parte seconda, lett.c) del Regol. di Giustizia, che sanziona l' inadeguatezza delle attrezzature del campo di gara, accertate dall' ufficiale di gara, ma altresì considerata l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 46, lett. e) del Regol. di Giustizia, per essersi l' H.C. Aosta Gladiators adoperata spontaneamente per elidere le conseguenze dannose patite dagli atleti della squadra ospite, a causa del furto subito, pare equo, a questo Giudice Sportivo, sanzionare l' illecita condotta posta in essere dalla società ospitante con l'irrogazione dell'ammenda di €. 250.00.- (duecentocinquanta/00).

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi